

Determinazione della distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della L.R. 1 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, la cura e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, e delle problematiche correlate)

### Art. 1 Principi

1. Le disposizioni che seguono, di cui alla presente deliberazione, si informano ai seguenti criteri:
  - a) tutela delle categorie fragili e vulnerabili;
  - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere:
    - 1) i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo;
    - 2) i costi sociali ed economici, oltre che umani e sulla salute, derivanti dal gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di prevenire i rischi derivanti dallo sviluppo di una patologia da gioco d'azzardo e dall'effetto che questa potrebbe avere nel contesto familiare.
  - c) tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

### Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:
  - a) apparecchi per il gioco di azzardo lecito: gli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del regio decreto 18.06.1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
  - b) luoghi sensibili:
    - 1) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
    - 2) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
    - 3) impianti sportivi;
    - 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
    - 5) strutture ricettive per categorie protette;
    - 6) luoghi di aggregazione (compresi ludoteche, ricreatori, oratori e biblioteche);
  - c) nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito: la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.

### Art. 3 Determinazione della distanza

1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di cinquecento metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 2.
2. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi sensibili di cui all'articolo 2, la distanza medesima viene misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale e seguendo il

percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

#### Art. 4 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le nuove allocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore e dai rispettivi provvedimenti attuativi a decorrere dall'entrata in vigore della presente deliberazione.
2. Il limite dei cinquecento metri, di cui dall'articolo 3, non trova applicazione, qualora il luogo sensibile, di cui all'articolo 2, sia successivo alla allocazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

#### Art. 5 Esclusione

1. Sono esclusi dalle presenti disposizioni gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi o altre aree aperti al pubblico, prima dall'entrata in vigore della presente deliberazione.
2. Sono altresì esclusi gli apparecchi che sostituiscano quelli già installati, di cui al comma 1, per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti, o l'uso dei quali sia rinnovato dopo la medesima data.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE